

gio 6 Ott 2016 - 894 visite

[Apertura](#) / [Cronaca](#) / [Vetrina](#) | Di [Redazione](#)

Share 4

Tweet



Condividi

1

## Aldrovandi. L'ex questore e il medico che fece l'autopsia come testi

### Maccari (Coisp) non ha citato Patrizia Moretti. La difesa punta sull'improcedibilità della querela



Franco Maccari ha citato una quarantina di testi, ma tra questi – contrariamente a quanto ci era stato riferito nei giorni scorsi – non c'è Patrizia Moretti. Il segretario nazionale del Coisp ha chiamato a testimoniare in suo favore circa quaranta persone, tra cui alcuni dei poliziotti presenti al congresso del suo sindacato del 27 marzo 2013 e alcuni nomi noti in città.

Il primo è quello dell'ex questore Luigi Mauriello, chiamato per riferire in merito all'autorizzazione del sit-in e alle modalità del suo svolgimento, oltre che rispondere sulle frasi pronunciate nel convegno successivo del Coisp al quale aveva partecipato. L'altro è quello del medico legale Stefano Malaguti, incaricato al tempo dalla procura di eseguire l'autopsia sul corpo di Federico.

In attesa dell'udienza del 12 ottobre si apprendono inoltre alcuni punti sui quali si impiegherà la tesi difensiva. Il primo riguarda proprio la frase incriminata: “stampa vigliacca e penosa che ha pubblicato cose ignobili, compreso il non voler prendere atto che la foto di stamattina (quella di Federico Aldrovandi mostrata dalla madre durante la manifestazione, ndr) non è stata ammessa in tribunale perché non

veritiera”.

Quella frase sarebbe stata indirizzata ai media e non alla madre di Federico. Di conseguenza mancherebbe la legittimazione ad avanzare querela da parte della Moretti, non essendo lei la parte lesa da quelle affermazioni.

Un secondo profilo che renderebbe improcedibile la causa, secondo la difesa, sta nella mancanza di una sottoscrizione validamente autenticata.

Un'altra 'doglianza' è relativa all'ipotesi di incompetenza per materia del tribunale di Ferrara. Secondo l'avvocato Eugenio Pini mancherebbe nel caso l'aggravante prevista per il reato di diffamazione (contemplata al terzo comma dell'art. 575 del codice penale). Le dichiarazioni di Maccari infatti non sono state rilasciate nel corso di un'intervista giornalistica, ma nel corso di un dibattito con un preciso numero di persone. Si tratterebbe nella peggior ipotesi di diffamazione semplice, da processare davanti al giudice di pace.

Per quanto riguarda la “veridicità” della foto, invece, la difesa ricorda la storia processuale di quell'immagine, che aveva visto le difese dei poliziotti nel processo Aldrovandi opporsi alla possibilità di mostrarla a un teste. Questo perché la foto, prodotta dalla parte civile, non era entrata nel fascicolo dibattimentale. Il giudice la accoglierà a condizione che i consulenti di parte si assumessero la responsabilità della sua certa provenienza.

Quanto infine al “non veritiera”, Maccari si sarebbe riferito al fatto che quella foto, divenuta simbolo della tragedia del 25 settembre 2005, non corrispondesse al momento della morte ma a uno successivo di qualche giorno. Un lasso di tempo che avrebbe permesso l'accumularsi di liquidi ematici post mortem.

Share 4

Tweet



Condividi

1